

N. V.G. 5321/2022



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA**

*Prima Sezione Civile*

Volontaria giurisdizione

Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: nel procedimento avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio

promosso da

**CORNELIO** , con l'Avv. B. L.;

Dott. Antonella Guerra

Presidente

Dott. Massimo Vaccari

Giudice

Dott. Claudia Dal Martello

Giudice rel. ed est.

*ricorrente*

contro

**TULLIA**, con l'Avv. L. B. e l'Avv. A. C.,

*resistente*

sentito il relatore;

visto il parere del P.M.;

esaminati gli atti e i documenti di causa e sentite le parti,

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

rilevato che il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, così come

pagina1 di 5



da ultimo adottate su conclusioni conformi nel decreto del Tribunale di Verona del 14.07.2019, chiedendo l'elisione dell'assegno divorzile allora fissato in euro 1.250,00 mensili oltre rivalutazione annuale Istat (la sentenza di divorzio del Tribunale di Pavia del 16.10.2015 prevedeva il maggiore importo di euro 1.600,00 mensili), allegando il sostanziale miglioramento delle condizioni economiche della convenuta, che a partire dal dicembre 2021 percepisce la pensione di vecchiaia per euro 1.159,00 mensili, e lamentando la contrazione dei propri introiti derivanti dall'attività di dentista in ragione della pandemia da Covid-19;

rilevato che la resistente in principalit  si oppone all'elisione dell'assegno divorzile, sostenendo che, se   vero che attualmente percepisce anche la pensione di vecchiaia:

- i suoi attuali introiti le consistono di sussistere, in quanto non dispone di significativi risparmi, alla luce delle spese per le utenze ed alimentari, o di propriet  immobiliari per l'intero che le consentano di risparmiare le spese di locazione, ad ora pari ad euro 450,00 mensili (dalle dichiarazioni reddituali risulta comproprietaria per 1/3 di immobile non a reddito), delle utenze e di natura alimentare e di cura;
- nel corso del matrimonio - come ammesso dal ricorrente - ella aveva abbandonato l'attivit  di impiegata per dedicarsi interamente alla famiglia (la coppia ha una figlia nata nel 1996);
- tale circostanza rileva non solo nel senso che grazie alla sua dedizione alla famiglia il dr. CORNELIO si   potuto interamente occupare della professione di dentista, ma anche nel senso di non avere potuto incrementare il proprio montante contributivo, con ci  limitando l'ammontare della pensione attualmente percepita;
- l'et  (la resistente   nata il 14.11.1954) e le problematiche di salute sia fisiche in



specie alla colonna vertebrale (a livello lombare) che psicologiche (ansia e depressione) sono di ostacolo al compimento di attività lavorativa (documenti 7 e 13 convenuta), sì da non essere in grado di produrre reddito ulteriore;

- di contro i redditi ed in senso lato la capacità economico-patrimoniale del ricorrente, come desumibile dalla documentazione complessivamente depositata, lungi dall'essersi contratti, sono invece aumentati e si sono nel tempo consolidati, come evincibile dalla documentazione fiscale depositata;

considerato che all'assegno divorzile riconosciuto nella sentenza, ridotto nel successivo decreto, presenta tanto una componente perequativa in relazione all'impegno profuso dalla resistente per la famiglia con conseguente suo diretto sacrificio economico ed al contributo allo sviluppo della professione del marito, tanto una componente assistenziale;

rilevato che, pur tenuto conto delle spese di rilievo correntemente sostenute dal ricorrente (a mero titolo esemplificativo per il versamento della rata di mutuo per l'abitazione di oltre 1.000,00 euro mensili, indice, per il suo ammontare, di significativa capacità patrimoniale, per il finanziamento per l'acquisto dell'auto, per la corresponsione alla figlia di euro 500,00 mensili per il suo mantenimento), permane l'evidente sperequazione reddituale/patrimoniale tra le parti;

osservato al riguardo che dagli estratti conto personali del ricorrente risultano anche versamenti per polizze assicurative e per fondo pensioni, rilevanti spese sostenute con carta di credito, e, in particolare, quanto alla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2021, è indicato un reddito complessivo di oltre euro 101.000,00, ed imponibile di oltre euro 77.000, dati in aumento rispetto a quelli risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2019 (anno in cui l'assegno divorzile fu fissato nell'importo attuale), vale a dire circa euro 69.000,00 quale reddito complessivo



e circa euro 43.000,00 quale reddito imponibile, rilevandosi che anche per l'anno d'imposta 2020 tali dati risultano in progressiva crescita (oltre euro 80.000,00 quale reddito complessivo ed euro 43.000,00 quale imponibile);

dato atto che per l'anno d'imposta 2019 il reddito complessivo/imponibile della resistente è pari a circa 17.100,00 euro, mentre per il 2020 e per il 2021 si assesta a 15,000 euro annui, di fatto corrispondenti all'assegno divorzile;

osservato che, se la percezione della pensione di vecchiaia rappresenta un miglioramento della situazione reddituale della resistente, tuttavia non è tale, per la sua entità, dal portare all'elisione dell'assegno divorzile, ma, al più, ad una sua riduzione, senza che ne vengano meno né la componente assistenziale, né quella perequativa- compensativa;

considerato il *quantum* rivalutato dell'assegno divorzile rispetto al decreto del luglio 2019; tenuto conto che le conseguenze positive sulla complessiva situazione economico-patrimoniale del ricorrente derivate dal sacrificio della resistente, che lasciò il lavoro per dedicarsi alla famiglia, non si sono del tutto esaurite al momento del divorzio, ma continuano a produrre, sia pure in misura inferiore, riflessi positivi;

ritenuto che, anche tenuto conto della prospettata futura quiescenza del ricorrente, sia congruo rideterminare l'assegno divorzile nella misura di euro 600,00 mensili, a far data dal deposito del ricorso, ossia dal giugno 2022, oltre a rivalutazione annuale ISTAT; osservato, infine, che, stanti la soccombenza del ricorrente rispetto all'istanza di elisione dell'assegno divorzile e l'accoglimento dell'istanza subordinata della resistente di riduzione, sussistono i presupposti per la compensazione per metà delle spese di lite, ferma la prevalente soccombenza del ricorrente, che, quindi, va condannato alla refusione delle spese di lite in favore della resistente, come in dispositivo;



**P. Q. M.**

decidendo nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio, di cui al decreto del Tribunale di Verona del 15 luglio 2019, promosso da CORNELIO contro TULLIA:

- rigetta l'istanza di elisione integrale dell'assegno;
- a parziale modifica del decreto del Tribunale di Verona del 15 luglio 2019, che per il resto conferma, ridetermina l'assegno divorzile in favore della resistente TULLIA nella misura di euro 600,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale ISTAT, con decorrenza dal mese di giugno 2022;
- previa compensazione di 1/2, condanna CORNELIO al pagamento delle spese di lite a favore di TULLIA, che liquida, per la sua quota ed al netto della compensazione, nella misura di euro 2.400,00, per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;

Si comunichi a cura della cancelleria.

Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.

Il giudice estensore

*Claudia Dal Martello*

La presidente

*Antonella Guerra*

